

**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

in persona della dr. Riccardo Rosetti, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ex art. 702- bis c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 665 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2015, vertente

**TRA**

██████████ nato in Sierra Leone il ██████████, elettivamente domiciliato in Roma, Via Torino n. 7, presso lo studio dell'avv. Laura Barberio, rappresentato e difeso in questo giudizio dall'Avv. Sabrina Mura del Foro di Sassari giusta procura in calce al ricorso;

**RICORRENTE**

**E**

MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona del Presidente pro-tempore;

**RESISTENTE-CONTUMACE**

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 8.1.2015, ██████████ cittadino della Sierra Leone, deducendo che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, con decisione del 23.4.2014, notificata all'interessato il 9.12.2014, aveva rigettato la propria domanda, ha chiesto in via principale, previo annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento il della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

Radicatosi il contraddittorio, la Commissione Territoriale di Roma - Ministero dell'Interno è rimasta contumace.

Istruita documentalmente e con l'audizione della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2015.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorrente, cittadino della Sierra Leone, giunto in Italia 2011, ha chiesto la protezione internazionale che gli fu rifiutata in ragione di decisione della Commissione del 19.7.2011. Con la medesima decisione gli atti furono, tuttavia, trasmessi al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il permesso di soggiorno è stato di seguito rilasciato e anche rinnovato.

In data 23.4.2014, con il provvedimento in questa sede impugnato, la Commissione ha negato al ricorrente il rinnovo senza addurre giustificazione se non un laconico rinvio ai precedenti penali del Drame.

In questa sede il [REDACTED] ha, tuttavia, dimostrato, con documentazione aggiornata e coerente (certificato penale e carichi pendenti) di essere privo di precedenti.

L'Amministrazione convenuta, rimasta contumace, non ha altrimenti dimostrato l'assunto su cui fonda la revoca della protezione umanitaria.

Il provvedimento impugnato va, allora, revocato e va dichiarato il diritto del ricorrente al rinnovo della protezione umanitaria.

Non può essere riconosciuta la protezione sussidiaria in quanto il ricorrente non ha offerto elementi di rilievo in tal senso e la situazione del Paese di origine non giustifica la misura.

Spese irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **dichiara** il diritto di [REDACTED], nata in Sierra Leone il [REDACTED] ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario ai sensi dell'art.5 d.lvo 286/98 da parte della Questura di Roma;

- **dichiara** le spese di lite irripetibili.

Così deciso, in Roma, il 3 dicembre 2015.

Il Giudice  
Riccardo Rosetti



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, il 7.12.15

